

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof.ssa Manuela Rispoli Farina | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore) |
| - Avv. Roberto Manzione | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 23 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

Con nota del 27 ottobre 2009 il ricorrente, titolare di un contratto di mutuo fondiario insieme al coniuge, ha contestato all'intermediario di non aver provveduto alla cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del finanziamento che aveva estinto in data 4 agosto 2009. L'intermediario ha dato riscontro al reclamo, con nota del 12 novembre 2009, rilasciando quietanza di avvenuta estinzione, come prevede l'art.13, comma 8 – septies del D.L. n.7 del 2007, e assicurando che avrebbe provveduto a trasmettere al competente Ufficio di pubblicità immobiliare la richiesta di cancellazione dell'ipoteca. Il ricorrente, rilevando che alla data del citato riscontro la banca non aveva ancora trasmesso al conservatore la documentazione necessaria per la cancellazione dell'ipoteca, ha chiesto all'ABF la puntuale applicazione della disciplina, prevista dall'art.13 del decreto legge n.7 del 2007.

In sede di controdeduzioni l'intermediario ha precisato di aver comunicato al cliente di aver provveduto a inviare la richiesta di cancellazione all'Agenzia del territorio competente, presso la quale, sulla base delle nuove disposizioni in materia, è istituito il registro immobiliare per le comunicazioni semplificate di cancellazione dell'ipoteca. Ha inoltre riferito che il cliente, informato dell'avvenuta cancellazione in data 22 dicembre 2009, ha, con lettera datata sempre 22 dicembre, dichiarato di non aver più nulla a pretendere dalla banca in relazione alla vicenda della cancellazione dell'ipoteca costituita a garanzia del mutuo precedentemente concesso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 112 del 12 marzo 2010

P.Q.M

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI